



oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutuatrice ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindi-
ci o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
c. spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuatrice;

3° di dare mandato al Direttore generale stesso, e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta, e - ove occorra - di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

6. Integro suppletivo di lire 10.000.000 alla Cooperativa edilizia